



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Repertorio n. 4674 del 27.11.2018

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**  
(art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Giovanni Forciniti

e


Giulia Caminiti, [REDACTED]


**PREMESSO**

- che con Decreto n. 12552 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 7 "Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro l'attività relativa all'erogazione dell'indennità di presenza in favore dei 600 tirocinanti avviati ai percorsi formativi, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria ed il MIUR – Ufficio scolastico Regionale della Calabria - Protocollo di Accordo rep. N. 788 del 30 giugno 2016 e, in data 30 novembre 2017, è stata sottoscritta, dal Dirigente Generale del detto Dipartimento e dal Commissario di Azienda, la relativa Convenzione, repertoriata al n. 1985;
- che con Decreto n. 12552 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali, sono state affidate ad Azienda Calabria Lavoro le procedure relative alla corresponsione delle indennità di presenza in favore dei 627 soggetti avviati ai percorsi formativi presso gli istituti MIBACT Calabria e, in data 30 novembre 2017, è stata sottoscritta, dal Dirigente Generale del detto Dipartimento e dal Commissario di Azienda, la relativa Convenzione, repertoriata al n. 1986;
- che con Decreto n. 12552 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro l'attività relativa all'erogazione dell'indennità di presenza in favore dei 1.000 soggetti avviati ai percorsi formativi presso gli uffici giudiziari, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria con le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria, la Magistratura Amministrativa Contabile e le istituzioni assimilate - Protocollo rep. n. 24 dell'11 gennaio 2016 e, in data 30 novembre 2017, è stata sottoscritta, dal Dirigente Generale del detto Dipartimento e dal Commissario di Azienda, la relativa Convenzione, repertoriata al n. 1984;

Via Vittorio Veneto n. 60 - 89123 Reggio Calabria  
☎+39 0965 27926 – Fax 0965 26842

✉info@aziendacalabrialavoro.com PEC postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com





**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Che è necessario rendicontare la spesa sostenuta per l'erogazione delle risorse nell'ambito delle convenzioni sopra citate;

Che le risorse umane attualmente disponibili all'interno dell'Ente non presentano le professionalità necessarie all'espletamento della funzione richiesta e che, pertanto, deve farsi ricorso a professionista esterno;

**RILEVATA** l'urgenza di conferire incarico di collaborazione, al fine di supportare il Rup e consentire all'Azienda la necessaria professionalità a riguardo;

**VISTO** l'art. 20, comma 6, della L.R. n. 5/2001, in forza del quale Azienda Calabria Lavoro può avvalersi di specifiche professionalità esterne per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

**ATTESO** che, stante l'urgenza di provvedere, all'esito di una indagine informale di mercato ed in relazione al curriculum presentato, viene individuato, conformemente al vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con Decreto del Commissario n. 78 dell'8 settembre 2010 ed in particolare a quanto disposto all'art. 5, la dott.ssa Giulia Caminiti, quale professionalità idonea a svolgere la predetta attività;

**TENUTO CONTO** che ancora è in corso l'attività istruttoria per la formazione di una short list di esperti per l'affidamento di incarichi, il cui avviso pubblico è stato approvato con decreto n. 78 dell'8 ottobre 2018;

**ART. 1**  
**Oggetto dell'incarico**


La committente conferisce ad Giulia Caminiti al fine di supportare il Rup per la rendicontazione della spesa per la gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore dei tirocinanti avviati ai percorsi formativi presso gli Uffici Giudiziari, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Calabria.


**ART. 2**  
**Modalità di svolgimento della prestazione**

Via Vittorio Veneto n. 60 - 89123 Reggio Calabria

☎+39 0965 27926 – Fax 0965 26842

✉info@aziendacalabrialavoro.com PEC postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com





**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi prefissati. L'attività sarà prestata in regime libero professionale presso il domicilio del professionista coinvolto, salvo assicurare la presenza presso gli uffici dell'Azienda, previo accordo. L'attività sarà svolta interamente o per singoli punti nei tempi concordati con l'Azienda, dando priorità agli atti necessari ed urgenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dagli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 3**  
**Decorrenza e durata**

Il contratto di consulenza avrà ha durata dalla sottoscrizione fino al 30 giugno 2019.

**ART. 4**  
**Compenso**


Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 15.00,00, al lordo di IVA, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, per numero massimo di 49 gg./u. previste.


Il compenso verrà corrisposto a seguito del completamento delle procedure oggetto d'incarico. Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

**ART. 5**  
**Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di





**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

**ART. 6**  
**Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

**ART. 7**  
**Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute se previsto dal regime fiscale al quale aderisce il professionista.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

**ART. 8**  
**Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), e dal Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.


**ART. 9**  
**Trattamento dei dati personali**



Via Vittorio Veneto n. 60 - 89123 Reggio Calabria

☎+39 0965 27926 – Fax 0965 26842

✉info@aziendacalabrialavoro.com PEC postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

**ART. 10**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

**ART. 11**  
**Conclusioni**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
*Dott. Giovanni Forciniti*



Il professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
*Dott. Giovanni Forciniti*



Il professionista

5